

N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA E I COMUNI DI BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE, VALBREVENNA E VOBIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE n.15 DEL 10 APRILE 2015

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno ----- del mese di -----, nella Sede della Comune di Busalla, Piazza Macciò - Busalla;

TRA

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dal Sig. **FRANCESCHI Simone** – Presidente pro-tempore, nato a Genova il 29.02.1976 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'**UNIONE DEI COMUNI** dello Scrivia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 00 del 00.000.2015, esecutiva;

E

IL COMUNE DI BUSALLA , rappresentato dal Sig. **MAIERON Loris** – Sindaco pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 80007490107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **BUSALLA**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2015, esecutiva;

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

IL COMUNE DI CASELLA, rappresentato dal Sig. COLLOSSETTI

Francesco – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 10.08.1961 - (C.F./P.IVA

Ente 00734460108), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **CASELLA**,

autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del

00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI CROCEFIESCHI , rappresentato dal Sig. VENZANO

Bartolomeo – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.04.1946 -

(C.F./P.IVA Ente 00866560105), il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

CROCEFIESCHI, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 00 del 00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE , rappresentato dal Sig.

ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960 -

(C.F./P.IVA Ente 00563890102), il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

ISOLA DEL CANTONE, autorizzato in forza della deliberazione del

Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI MONTOGGIO , rappresentato dal Sig. FANTONI Mauro

Faustino –Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 03.03.1942 - (C.F./P.IVA

Ente 80007310107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

MONTOGGIO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 00 del 00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA , rappresentato dalla Sig.ra OLIVERI

Rosa –Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 - (C.F./P.IVA

Ente 00705520104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **RONCO**

SCRIVIA, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.

00 del 00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI SAVIGNONE , rappresentato dal Sig. BIGOTTI Antonio

– Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F./P.IVA Ente

0866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di rappresentante del Comune di **SAVIGNONE**, autorizzato

in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2015,

esecutiva;

IL COMUNE DI VALBREVENNA , rappresentato dal Sig. BRASSESCO

Michele – Sindaco pro-tempore , nato a Genova il 02.01.1953 - (C.F./P.IVA

Ente 00684080104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di

VALBREVENNA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 00 del 00.00.2015, esecutiva;

IL COMUNE DI VOBBIA , rappresentato dalla Sig.ra QUEIROLO Daniela

– Vice Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 21.11.1968, il quale interviene

ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

rappresentante del Comune di **VOBBIA** (C.F./P.IVA. Ente 00903710101),

autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 00 del

00.00.2015, esecutiva;

PREMESSO CHE:

✓ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014 davanti al Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep.n.406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, hanno costituito l'Unione dei Comuni dello Scrivia;

✓ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia già gestiscono in forma associata, attraverso apposita delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, apposito Ufficio Associato, come espressamente previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2015, le funzioni subdelegate in materia di vincolo idrogeologico giuste degli organi consiliari:

- UNIONE DEI COMUNI delibera C.C. n.14 del 2 ottobre 2014
- BUSALLA delibera C.C. n.74 del 28 novembre 2014
- CASELLA delibera C.C. n.39 del 19 novembre 2014
- CROCEFIESCHI delibera C.C. n.3 del 25 febbraio 2015
- ISOLA DEL CANTONE delibera C.C. n.3 del 27 gennaio 2015
- MONTOGGIO delibera C.C. n.39 del 20 novembre 2014
- RONCO SCRIVIA delibera C.C. n.41 del 29 novembre 2014
- SAVIGNONE delibera C.C. n.49 del 27 novembre 2014
- VALBREVENNA delibera C.C. n.28 del 24 novembre 2014
- VOBBIA delibera C.C. n.29 del 26 novembre 2014

✓ l'Unione dei Comuni con apposita delibera dell'organo esecutivo, la DGU n.5 del 17 marzo 2015, ha provveduto alla costituzione di apposito "Settore Gestione del Territorio", nel quale ad oggi è incardinato l'Ufficio per il Vincolo idrogeologico;

✓ la Regione Liguria, con Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, ha provveduto ad approvare le *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla Provincie in attuazione della Legge 7 Aprile 2014, n.56 – (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)”*;

APPURATO CHE la citata Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, in particolare prevede:

a) *“Art. 6. (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)*

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.”

b) *“Art. 11- (Finalità)*

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.

2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”

c) “Art. 13 - (Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.”

ATTESO CHE la Città Metropolitana di Genova, nelle settimane scorse, ha comunicato ai Comuni, che nelle more dell'entrata in vigore della L.R.n.15/2015, l'attuazione degli interventi non cantierati o cantierabili entro il 30 giugno 2015, diventeranno competenza dei Comuni, così come previsto dal citato art. 13 della L.R.n.15/2015;

RILEVATO CHE:

✓ nell'ottica di favorire una migliore gestione organizzativa dei servizi e delle funzioni dei Comuni e dell'Unione, finalizzata a favorire l'uniformità, l'armonizzazione e l'ottimizzazione delle attività delle singole strutture e delle risorse alle stesse dedicate, nonché di coordinamento tra le stesse, con una conseguente equa distribuzione delle professionalità acquisite e una migliore ripartizione dei carichi di lavoro le Amministrazioni ritengono condivisibile attuare una gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art.13 della L.R.n.15/2015, attraverso un apposito accordo convenzionale tra i Comuni e l'Unione, come peraltro previsto dall'art.6 della medesima Legge;

✓ l'art.2 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce “ *L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di*

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135"

✓ l'art.5 comma 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce che *"Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Rappresentanti degli Enti predetti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati

CONVENGONO E STABILISCONO

Di effettuare in forma associata e coordinata, a mezzo trasferimento della delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, appositamente costituita, la conduzione delle funzioni previste dall'art.13 della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 - *"Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla Provincie in attuazione della Legge 7 Aprile 2014, n.56"* e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

ART. 1 - FINALITA'

1.L'Unione dei Comuni e i Comuni già indicati in premessa, intendono svolgere in forma integrata l'attività di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa dei territori dei Comuni ricompresi nell'Unione, nonché la

progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione, ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15.

2. La gestione integrata deve consentire di :

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
- d) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

1. L'Unione dei Comuni viene individuata come Ente capofila - nella gestione associata per conto dei Comuni - con pieno potere di rappresentanza per ogni rapporto con altri Enti e con i privati, in relazione alle funzioni delegate in materia di difesa del suolo secondo le previsioni del citato art.13 della Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15.

ART. 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Unione dei Comuni, istituisce apposito Ufficio per la Difesa del Suolo, incardinato nel "Settore Gestione del Territorio" dell'Ente, il cui compito sarà la gestione delle funzioni, dei servizi e delle attività relative alla delega alla

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

stessa assegnata.

2. Detto ufficio opera alle dipendenze funzionali del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni, individuato dalla stessa con i propri atti organizzativi.

3. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie e ogni altra specificazione circa l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio Associato sarà determinata annualmente in sede di approvazione del preventivo di gestione, dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta dell'Unione dei Comuni.

4. Ciascun Comune garantisce l'individuazione di un referente tecnico comunale, sia per la gestione dei rapporti ordinari sia per il coordinamento operativo nelle fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione degli interventi che riguardino il singolo Comune, fornendo nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, gli atti amministrativi, e di pianificazione necessari, per garantire la collaborazione e il buon andamento delle attività.

ART. 4 – ATTI RELATIVI AL SERVIZIO ASSOCIATO

1. L'Unione dei Comuni si impegna a svolgere le funzioni associate di cui all'art.1 e ad adottare gli atti necessari relativi al servizio associato nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. L'Ufficio, qualora lo ritenga necessario, potrà anche richiedere, nell'esercizio della funzione associata, l'eventuale supporto tecnico della Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Corpo Forestale dello Stato.

3. Tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio di in questione sono adottati dall'Unione, in qualità di soggetto a cui è trasferita la delega, secondo la sua disciplina interna.

ART. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della gestione associata per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

2. La Conferenza si riunisce, di norma almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Unione e/o dell'Assessore dallo stesso delegato. Alla stessa si applicano le modalità di funzionamento e attuazione stabilite dal vigente articolo 18 dello Statuto dell'Unione .

3. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- l'individuazione di modalità ed opportunità organizzative, relative all'effettuazione del servizio;
- la valutazione degli standard di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;
- il controllo su tutte le attività gestionali del servizio;
- l'esame della previsione e del rendiconto annuale dell'attività, delle spese, dei proventi e dell'eventuale riparto dei costi tra gli enti convenzionati;
- valutare eventuali modifiche alla convenzione;
- valutare altresì domande di adesione alla gestione associata da parte di altre Amministrazioni Comunali

ART. 6 - LOCALI, ATTREZZATURE, PERSONALE E SERVIZI

1. I Comuni si rendono disponibili a mettere a disposizione dell'Unione dei Comuni, le risorse professionali, le attrezzature informatiche ed i servizi che si renderanno necessari allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Associato, secondo appositi accordi, che verranno successivamente definiti tra i Comuni

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

stessi e l'Unione.

2. Eventuali software ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Associato potranno essere acquistati dall'Unione dei Comuni, successivamente al parere della Conferenza dei Sindaci.

3. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

4. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, e non conferite a titolo oneroso, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 7 – DURATA, ESTENSIONE E RECESSO

1. La presente convenzione avrà validità con decorrenza dal 1/7/2015, sino al 31.12.2019.

2. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi nuovi atti deliberativi dei Consigli Comunali.

3. Le modalità di estensione e recesso della presente convenzione e della gestione associata in oggetto, sono quelle previste dal vigente Statuto dell'Unione.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Le spese relative al funzionamento ordinario delle funzioni delegate saranno garantite dai Comuni aderenti, per mezzo di trasferimenti ordinari stabiliti in sede di predisposizione del Bilancio, nonché da eventuali contributi incentivanti finalizzati alla costituzione e al funzionamento della presente

funzione associata.

2. La copertura delle spese relative agli interventi di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui alla delega assegnata, saranno garantiti, attraverso trasferimenti straordinari derivanti dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, mediante contribuzione finanziaria da definirsi puntualmente prima dell'avvio degli interventi da programmare e realizzare.

3. Sull'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, s'intendono:

a) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio Centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto delle funzioni e/o dei servizi dell'ente capofila (personale, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, ecc.);

b) con il termine "costi diretti degli interventi", le spese vive derivanti dalla gestione delle funzioni per conto dei Comuni associati (progettazione, bandi e avvisi, incarichi professionali, interventi realizzati, ecc.);

4. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria dei costi individuati per il funzionamento della struttura, anche in funzione della ripartizione percentuale di cui al successivo comma 7 lett. d).

5. I costi diretti degli interventi sono ripartiti annualmente tra i Comuni che beneficiano di prestazioni delle strutture dell'Unione, secondo le prestazioni e gli interventi effettuati a favore dei rispettivi Comuni, anche in funzione delle previsioni di cui al precedente comma 2.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

6. Gli eventuali contributi incentivanti relativi alla costituzione e alla gestione della gestione associate, saranno destinati al funzionamento dell'Ufficio Associato, in particolare, prioritariamente per la formazione e la riqualificazione del personale, nonché per l'acquisto di attrezzature e di dotazioni della struttura associata.

7. In attuazione degli articoli 5, 6 e 30 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, i sottoscrittori stabiliscono:

a) L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario, provvede a quantificare le risorse finanziarie con cui ogni Comune aderente alla forma associativa, dovrà partecipare alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato;

b) Ogni Comune partecipante dovrà iscrivere le cifre stabilite nella previsione di cui alla precedente lettera a), nel proprio bilancio di previsione a titolo partecipazione ordinaria alla spese;

c) Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, ciascun Comune provvede alla liquidazione all'Unione del 70% delle spettanze previste, a titolo di anticipazione in corso di esercizio. Il saldo delle spettanze, avverrà da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci;

d) Al fine di assicurare il pareggio finanziario del Servizio trasferito alle competenze dell'Unione, i Comuni aderenti stabiliscono di ripartire le spese generali di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, nonché nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale, attraverso la seguente

ripartizione percentuale dei costi tra gli stessi, al netto delle previsioni di

cui al comma 1 del presente articolo:

➤ BUSALLA	21,90%
➤ CASELLA	11,85%
➤ CROCEFIESCHI	2,65%
➤ ISOLA DEL CANTONE	10,20%
➤ MONTOGGIO	11,20%
➤ RONCO SCRIVIA	18,75%
➤ SAVIGNONE	13,50%
➤ VALBREVENNA	5,70%
➤ VOBBIA	4,25%

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Carlo Mellino)

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di avvenuta sottoscrizione della stessa da parte dei legali rappresentanti degli Enti associati.

2. In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, l'Ufficio Associato si avvarrà delle prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela GAGGERO)

stessi e l'Unione, che costituiranno parte integrante del Bilancio del servizio che verrà approvato successivamente dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Nelle more della definizione della struttura organizzativa dell'Unione, per gli interventi relativi ai Piani degli *“Interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo ex art.101 della L.R. 18/99 per l'anno 2014”* e *“Interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo ex art.101 della L.R. 18/99 per l'anno 2015”* approvati dalla Provincia di Genova prima, dalla Città Metropolitana dopo, nei casi di situazioni per le quali la programmazione degli interventi renda necessario interventi celeri a tutela della pubblica e privata incolumità, gli stessi potranno essere direttamente realizzati dai Comuni, previa comunicazione all'Unione .

4. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dall'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione dei Comuni dello Scrivia - Sig. Franceschi Simone

Il Sindaco - Comune di Busalla – Ing. Maieron Loris

Il Sindaco - Comune di Casella – Dott. Collossetti Francesco

Il Sindaco - Comune di Crocefieschi – Ing. Venzano Bartolomeo

Il Sindaco - Comune di Isola del Cantone – Dott. Assale Giulio

Il Sindaco - Comune di Montoggio - Dott. Fantoni Mauro Faustino

Il Sindaco - Comune di Ronco Scrivia – Dott.ssa Oliveri Rosa

Il Sindaco - Comune di Savignone – Sig. Bigotti Antonio

Il Sindaco - Comune di Valbrevenna – Sig. Brassesco Michele

Il Vice Sindaco - Comune di Vobbia - Sig.ra Queirolo Daniela